



# Comune di Modena

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CASE FAMIGLIA PER ANZIANI E DISABILI ADULTI

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 18 del 15 marzo 2018**

### **ART. 1 – FINALITA' DEL REGOLAMENTO**

Le Case famiglia, come definite dal D.M. 21.05.2001 n. 308, sono “comunità di tipo familiare con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, che accolgono fino a un massimo di sei (6) persone in difficoltà, per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile o contrastante con il progetto individuale”.

La L. 328/2000 e la D.G.R. n. 564/2000 includono le Case famiglia per anziani e disabili adulti fra le strutture non soggette all'obbligo di autorizzazione al funzionamento, prevedendo la sola “Comunicazione di avvio attività” al Sindaco del Comune del territorio entro 60 giorni dall'avvio dell'attività medesima.

Il presente Regolamento ha la finalità di integrare le indicazioni normative regionali e nazionali vigenti, al fine di tutelare gli anziani, i disabili adulti e le loro famiglie e, nel contempo, disciplinare le modalità di esercizio dell'attività di vigilanza e controllo sull'operato e sulla qualità di tali tipologie di servizi.

Le Case famiglia hanno la finalità di fornire una risposta ai crescenti bisogni di luoghi familiari che offrano assistenza ed ospitalità a persone anziane e disabili, facendosi carico della persona nella sua globalità, oltre a garantire una assistenza di buon livello, devono promuovere le potenzialità di salute, di benessere, di affettività e di vita di relazione degli ospiti, contribuendo al mantenimento delle loro capacità residue nello svolgimento delle attività della vita quotidiana. La loro organizzazione deve basarsi sulla centralità e sul sostegno della persona che viene accolta e inserita in modo da mantenere integri i legami con la sua famiglia, la sua casa, i suoi amici.

### **ART. 2 – AVVIO DELL'ATTIVITA': PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DOCUMENTAZIONE**

Il Soggetto gestore che intende attivare una Casa famiglia per anziani e disabili adulti, ove possono essere accolti fino ad un massimo di n. 6 ospiti, è tenuto a darne comunicazione all'Amministrazione Comunale entro 60 giorni dall'avvio dell'attività, utilizzando l'apposita modulistica pubblicata sul sito web del Comune, contenente tutte le informazioni previste dal punto 9.1 della direttiva regionale D.G.R. n. 564/00 e l'attestazione del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi definiti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento. La comunicazione costituisce titolo all'esercizio dell'attività.

Alla comunicazione di avvio attività deve essere allegata la seguente documentazione:

- Carta dei servizi;

- Copia del modello di cartella personale in uso, contenente il piano assistenziale individuale da compilarsi per ogni ospite;
- Planimetria dell'abitazione a firma dell'interessato, possibilmente in scala 1:100, con destinazione d'uso dei locali e individuazione del numero dei posti letto a disposizione degli ospiti;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) da parte del Soggetto gestore che attesti, il possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi relativi alla struttura, previsti dal presente Regolamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) da parte del Soggetto gestore e da parte di ciascun operatore in servizio presso la struttura di non aver riportato condanne penali, di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a procedimenti penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.

Il Comune di Modena provvederà a darne tempestiva informazione all'Azienda Usl -Dipartimento di Sanità Pubblica e ai componenti della Commissione tecnica ex D.G.R. n. 564/00.

### **ART. 3 – CARTA DEI SERVIZI**

La Carta dei servizi è il documento in cui vengono descritte le caratteristiche dei servizi e delle prestazioni erogate ispirandosi ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Nello specifico la Carta dei servizi deve contenere:

- ▣ la descrizione della struttura;
- ▣ la tipologia degli ospiti che possono essere accolti, con la precisazione che le Case famiglia sono destinate all'accoglienza di anziani e disabili adulti, autosufficienti o con un livello di non autosufficienza lieve/moderato tale da necessitare di una bassa intensità assistenziale come meglio definito nell'art. 4;
- ▣ il nominativo del coordinatore a cui rivolgere eventuali reclami e suggerimenti circa il servizio erogato;
- ▣ le qualifiche e funzioni del personale che opera nella struttura, l'articolazione della presenza nell'arco delle ventiquattro ore e nell'arco della settimana;
- ▣ la tipologia dei servizi erogati;
- ▣ le attività svolte nell'arco di una "giornata tipo" con gli orari dei pasti e gli orari di visita;
- ▣ le regole di vita comunitaria;
- ▣ le modalità e i limiti per l'utilizzo di arredi e suppellettili personali;
- ▣ il costo della retta richiesta e le modalità di corresponsione, precisando i servizi erogati in essa compresi e le eventuali prestazioni aggiuntive offerte a pagamento;
- ▣ le modalità di ammissione e di dimissione degli ospiti esplicitando che, in caso di aggravamento delle condizioni di non autosufficienza a livelli non compatibili con l'assistenza erogabile nella Casa famiglia, il responsabile della Casa famiglia dovrà darne informazione con immediatezza ai familiari che dovranno individuare la collocazione più adeguata rispetto nuovi bisogni sanitari e assistenziali. La Casa famiglia assicurerà all'ospite la possibilità di permanere per un periodo, di norma, non superiore a tre (3) mesi, garantendo modalità assistenziali adeguate, come meglio specificato al successivo articolo 4, ultimo capoverso.

Al momento dell'ingresso nella struttura agli utenti ed ai loro familiari deve essere fornita una copia della Carta dei servizi identica a quella depositata in Comune. Il gestore dovrà conservare evidenza dell'avvenuta consegna e assunzione di impegno della Carta dei servizi acquisendo la firma degli ospiti e/o dei familiari. I familiari e beneficiari del servizio dovranno sottoscrivere l'impegno, in caso di sopravvenute condizioni di non autosufficienza non più compatibili con il servizio erogato, ad attivarsi

per reperire una collocazione residenziale maggiormente rispondente ai bisogni dell'ospite e a sostenere gli oneri economici degli interventi socio-assistenziali aggiuntivi erogati durante la permanenza in casa famiglia, prima delle dimissioni.

Per gli ospiti non residenti nel Comune di Modena l'eventuale residenza presso la casa famiglia non solleva il Comune di provenienza da eventuali obblighi assistenziali, pertanto il gestore è tenuto a fornire puntuale e precisa comunicazione in merito.

Il gestore è tenuto a trasmettere al Comune di Modena - Servizio gestione servizi diretti e indiretti - i nominativi di utenti provenienti da altri Comuni.

#### **ART. 4 – REQUISITI DEGLI OSPITI**

Per definizione le Case famiglia nascono su iniziativa privata con la finalità di assicurare luoghi di dimora di tipo familiare, idonei a fornire ospitalità di tipo residenziale a breve o a lunga permanenza ed in grado di erogare prestazioni a bassa intensità assistenziale a persone anziane e disabili adulti che non sono in grado di vivere autonomamente. Si intende per bassa intensità assistenziale il livello di cura che la persona anziana e disabile adulta richiede per svolgere le attività di vita quotidiana e si caratterizza in prestazioni quali ad esempio: aiuto per l'igiene personale ed il bagno, aiuto nella vestizione, aiuto nella preparazione dei pasti; accompagnamento per disbrigo pratiche; accompagnamento ai presidi sanitari, attività di socializzazione, e quant'altro può contribuire al benessere dell'anziano o del disabile adulto e al mantenimento delle sue capacità residue.

Le persone anziane e disabili che possono essere accolte presso le Case famiglia devono trovarsi in condizioni di autosufficienza o di lieve/moderata non autosufficienza.

I gestori si impegnano ad accogliere solo ospiti in possesso delle caratteristiche di cui sopra.

Le condizioni degli ospiti saranno oggetto di verifica durante le vigilanze da parte della Commissione preposta.

Qualora si verifichi un peggioramento delle condizioni di un ospite già inserito per cui la sua permanenza in struttura non è più possibile, il Gestore, in accordo con il care giver, può garantire comunque l'accoglienza dell'ospite, di norma, non oltre tre (3) mesi, assicurando un'assistenza adeguata con modalità appropriate ai nuovi bisogni, in attesa che venga individuata un'altra collocazione da parte dei parenti tenuti. In questo caso si specifica che spetta ai famigliari individuare in un tempo, di norma, non superiore a tre (3) mesi la risorsa residenziale più idonea e sostenere l'onere economico degli interventi socio-assistenziali ed educativi aggiuntivi concordati con la casa famiglia per poter soddisfare le mutate condizioni di bisogno nel periodo necessario per il reperimento della nuova struttura, secondo i tempi sopra definiti.

La condizione di lieve/moderata non autosufficienza viene definita dal Comitato di Distretto sulla base delle risultanze di un'apposita commissione tecnica fondate sull'analisi di strumenti scientifici riconosciuti.

#### **ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI**

Gli alloggi in cui si intendono attivare Case famiglia devono essere in possesso dei requisiti previsti per le civili abitazioni dalla normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Gli alloggi devono inoltre rispondere ad alcune caratteristiche strutturali che garantiscano sicurezza e comfort alle persone che vi abitano.

In particolare:

- ▣• devono essere ubicati in luoghi abitati facilmente raggiungibili anche con l'uso di mezzi pubblici, comunque tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
- ▣• devono essere dotati di impianti elettrici, termici e di cottura a norma;
- ▣• devono essere privi di barriere architettoniche sia all'interno, per consentire agli ospiti la fruibilità dell'intera struttura, sia nei percorsi esterni;
- ▣• qualora l'alloggio o parte di esso sia collocato ad un livello superiore al piano terreno, deve essere

presente un ascensore o altro sistema atto al superamento della barriera;

- ▣• le porte devono essere di ampiezza tale da permettere il passaggio di eventuali ausili utilizzati per favorire l'autonomia;
- ▣• devono essere presenti un numero di bagni in un rapporto di un bagno ogni quattro ospiti; i bagni per gli ospiti devono essere dotati di dispositivi e ausili atti a garantirne la fruibilità anche da parte di persone con mobilità ridotta;
- ▣• deve essere presente una linea telefonica a disposizione degli ospiti;
- ▣• le stanze devono essere dotate di arredi e attrezzature idonee alla tipologia degli ospiti;
- ▣• in tutti i locali gli arredi devono essere disposti in modo tale da permettere un facile e confortevole utilizzo anche da parte di persone con disabilità motorie;
- ▣• le camere da letto possono ospitare al massimo 2 persone, ed avranno di norma i seguenti parametri: superficie di 9 mq. per l'accoglienza di un ospite e 14 mq. per l'accoglienza di due ospiti;
- ▣• devono essere presenti spazi per il consumo dei pasti e per favorire la socializzazione;
- ▣• la cucina deve essere dotata di lavastoviglie, di lavandino con disponibilità di acqua calda e fredda, di frigorifero per la corretta conservazione degli alimenti. Devono essere garantite le norme igieniche e le corrette procedure di manipolazione e conservazione del cibo;
- ▣• i farmaci degli ospiti devono essere conservati in un armadietto chiuso a chiave e, se necessario, in frigorifero separati dagli alimenti;
- ▣• devono essere garantite adeguate condizioni di benessere microclimatico degli utenti. ▣• dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico e dell'impianto termico ai sensi del D.M. 37/2008 o, in alternativa, per impianti preesistenti, dichiarazione di rispondenza redatta da un impiantista abilitato;
- ▣• piano della manutenzione dell'impianto idro-sanitario anche ai fini della gestione del rischio legionellosi e registro degli interventi (secondo le norme regionali vigenti in materia)
- ▣• documentazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e dell'adozione delle misure necessarie ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare devono essere realizzati i corsi antincendio e pronto soccorso per tutti gli operatori in servizio.

Nel caso in cui più Case famiglia, facenti capo ad un unico Soggetto gestore, siano collocate nello stesso edificio, ogni struttura deve avere una propria individualità con spazi ed organizzazione autonoma e rispettare i requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, la seguente documentazione:

#### **ART. 6 – REQUISITI ORGANIZZATIVI**

Nella Casa famiglia deve essere identificato un Coordinatore del servizio che deve essere disponibile e rintracciabile al fine di potere intervenire per fare fronte ad eventuali situazioni problematiche e per rispondere ai bisogni degli ospiti e/o dei famigliari.

All'interno della Casa famiglia nell'arco delle 24 ore deve essere presente un numero di personale idoneo (familiari, collaboratori, operatori debitamente formati) a garantire l'assistenza necessaria sulla base delle esigenze e delle tipologie degli ospiti.

Per il personale impiegato nella Casa Famiglia il gestore deve assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale e territoriale stipulata dalle rappresentanze dei datori di lavoro e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle norme assicurative e previdenziali vigenti nonché della normativa in materia di sicurezza e lavoro.

Inoltre il gestore deve garantire la presenza di personale in numero adeguato a coprire i turni stabiliti dalla struttura nell'arco delle 24 ore, in possesso di idonea qualifica professionale ovvero di curriculum comprensivo di una esperienza lavorativa nell'ambito dell'assistenza a persone anziane e/o disabili.

Si precisa che il personale dovrà avere in ogni caso una qualifica appropriata in relazione ai bisogni assistenziali degli ospiti.

Nella struttura deve essere presente e disponibile per le vigilanze un apposito registro aggiornato su cui vengono annotati i nominativi degli utenti, le loro generalità, il giorno dell'entrata, i periodi di assenza e

la motivazione della stessa, il giorno della eventuale dimissione definitiva, i numeri di telefono di riferimento per eventuali necessità ed il nome del medico curante.

La cartella sociosanitaria individuale contiene il piano assistenziale individualizzato, le terapie in corso con gli aggiornamenti del medico curante, gli orari e le modalità di somministrazione dei farmaci, le situazioni significative che eventualmente emergono nell'arco della giornata. Le cartelle devono essere tenute a disposizione del personale e conservate con modalità atte a garantire la tutela della riservatezza degli ospiti.

Si precisa che il referente sanitario è il medico di medicina generale di ciascun ospite e il responsabile del piano individuale assistenziale è il care giver dell'ospite o, in mancanza, il Coordinatore della casa famiglia.

Il gestore deve garantire e assicurare la regolarità di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro.

In ogni struttura deve essere presente, a disposizione degli organi che effettuano i controlli, la documentazione concernente: turni settimanali/mensili del personale assunto, titoli e/o curricula degli operatori impiegati nella struttura e tipologia contrattuale attivata.

Un elemento qualificante è rappresentato dalla partecipazione delle persone impegnate nell'assistenza (dipendenti, collaboratori o volontari) a iniziative o cicli di formazione/aggiornamento organizzati dal Gestore stesso o da altri Soggetti.

#### **ART. 7 – APPARTAMENTI PROTETTI/GRUPPI APPARTAMENTI**

Agli appartamenti protetti ed ai gruppi appartamento per anziani e disabili, persone con patologie psichiatriche e persone con dipendenze patologiche, che accolgono fino ad un massimo di sei (6) ospiti, contemplati nella direttiva regionale 564/2000 come strutture non soggette all'obbligo dell'autorizzazione al funzionamento, si applicano le norme del presente regolamento in quanto compatibili.

#### **ART. 8 – COMUNITA' ALLOGGIO**

Alle comunità alloggio, contemplate dalla direttiva regionale 564/2000 tra le strutture soggette ad autorizzazione al funzionamento e destinate ad anziani lievemente non autosufficienti, si applicano le norme del presente regolamento per disciplinare gli aspetti non trattati dalla direttiva, con particolare riferimento alla valutazione del grado di non autosufficienza degli anziani che possono fare ingresso nelle comunità alloggio.

#### **ART. 9 – VIGILANZA, CONTROLLO E SANZIONI**

Il Comune di Modena esercita l'attività di vigilanza e controllo mediante il gruppo ispettivo locale avvalendosi, qualora necessari, anche della Commissione tecnica ex D.G.R. n. 564/00.

Al Comune possono inoltre essere presentati eventuali reclami e segnalazioni relativi ai servizi erogati dalle strutture in argomento.

Le Case famiglia per anziani e disabili adulti presenti sul territorio vengono sottoposti a vigilanza.

L'attività di vigilanza attiene alla verifica dei requisiti previsti nel presente regolamento.

La vigilanza può, nei casi non gravi, esitare nella disposizione di prescrizioni al gestore con l'indicazione del termine entro il quale devono essere effettuate le azioni prescritte dalla Commissione di vigilanza.

Qualora venga accertata l'assenza di uno o più requisiti o il superamento del numero di ospiti consentito, il Comune diffida il gestore a provvedere al necessario adeguamento entro il termine stabilito nell'atto di diffida. Entro il medesimo termine il gestore deve dare formale riscontro in merito all'adeguamento. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato, con apposito motivato atto, una sola volta.

Il mancato adeguamento nel termine stabilito, ovvero l'accertamento di comprovate gravi carenze che possono pregiudicare la sicurezza degli ospiti, comportano la sospensione dell'attività.

Con il provvedimento di sospensione dell'attività il Comune indica gli adempimenti da porre in essere per permetterne la ripresa e il tempo necessario per l'adeguamento. L'attività può essere nuovamente esercitata soltanto previo accertamento del possesso dei requisiti.

Nel caso in cui il Comune, decorsi 30 giorni dalla comunicazione formale del gestore di aver adempiuto al piano di adeguamento, non effettui le opportune verifiche, il gestore può riprendere l'attività dandone comunicazione al Comune.

Nel caso in cui durante una verifica ispettiva sorgano dubbi rispetto alla compatibilità dello stato di salute e delle condizioni di autosufficienza degli ospiti con le prestazioni erogabili all'interno della Casa famiglia, la Commissione acquisirà specifico parere di compatibilità attivando un'apposita commissione di valutazione multidimensionale (UVM), dopo aver preventivamente informato il Gestore e la famiglia. Qualora ne venga accertata la non compatibilità, il Soggetto gestore solleciterà i famigliari per l'individuazione di una struttura più adeguata. Nel periodo transitorio, che di norma non potrà superare i tre (3) mesi, il gestore dovrà garantire la possibilità di permanenza nella struttura assicurando un'assistenza adeguata ai bisogni dell'ospite.

In caso di violazioni alle norme del presente regolamento si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 39 della Legge Regionale n 2/2003.

#### **ART. 10 – FASE TRANSITORIA**

Ai gestori delle Case famiglia già esistenti viene concesso un termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento per l'adeguamento a tutti i requisiti ivi previsti e la presentazione all'Amministrazione Comunale della documentazione richiesta all'art. 2.

Qualora si rendano necessari interventi strutturali particolarmente complessi, l'adeguamento ai requisiti stabiliti dal presente regolamento potrà avvenire entro il termine massimo di 12 mesi, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.